CONTRIBUTO DI ACCESSO

Proposta di delibera sul Regolamento per l'istituzione e la disciplina

CITTA' DI VENEZIA

Elaborata con la collaborazione di:

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

HOME

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

PERMALINK | TORNA AL SOMMARIO | TORNA ALLA RICERCA

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 100 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.

Articoli

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

- 1 (commi 1-100)
- 1 (commi 101-200)
- 1 (commi 201-300)
- 1 (commi 301-400)
- 1 (commi 401-500)
- 1 (commi 501-600)
- 1 (commi 601-700)
- 1 (commi 701-800)
- 1 (commi 801-900)
- 1 (commi 901-1000)
- 1 (commi 1001-1100)
- 1 (commi 1101-1143)

al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».

1128. All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».

1129. Il comune di **Venezia** e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1130. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Intervento integrato

- Messa a regime in 3 anni, con **obiettivo l'obbligo della prenotazione** per la gestione dei flussi, come indicato nel report inviato all'UNESCO

- **Conferma ZTL per l'accesso alla Città antica** e avvio iter per l'assoggettamento al pagamento di una somma per i veicoli privati a motore, come già previsto dal Piano Urbano del Traffico

- Campagna promozionale sulla stampa nazionale ed internazionale del progetto **#EnjoyRespectVenezia**

- Rafforzamento nel 2019 del **contingente di Polizia Locale, con almeno 50 unità**, per aumentare il presidio ed il controllo della città.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Perimetro di applicazione

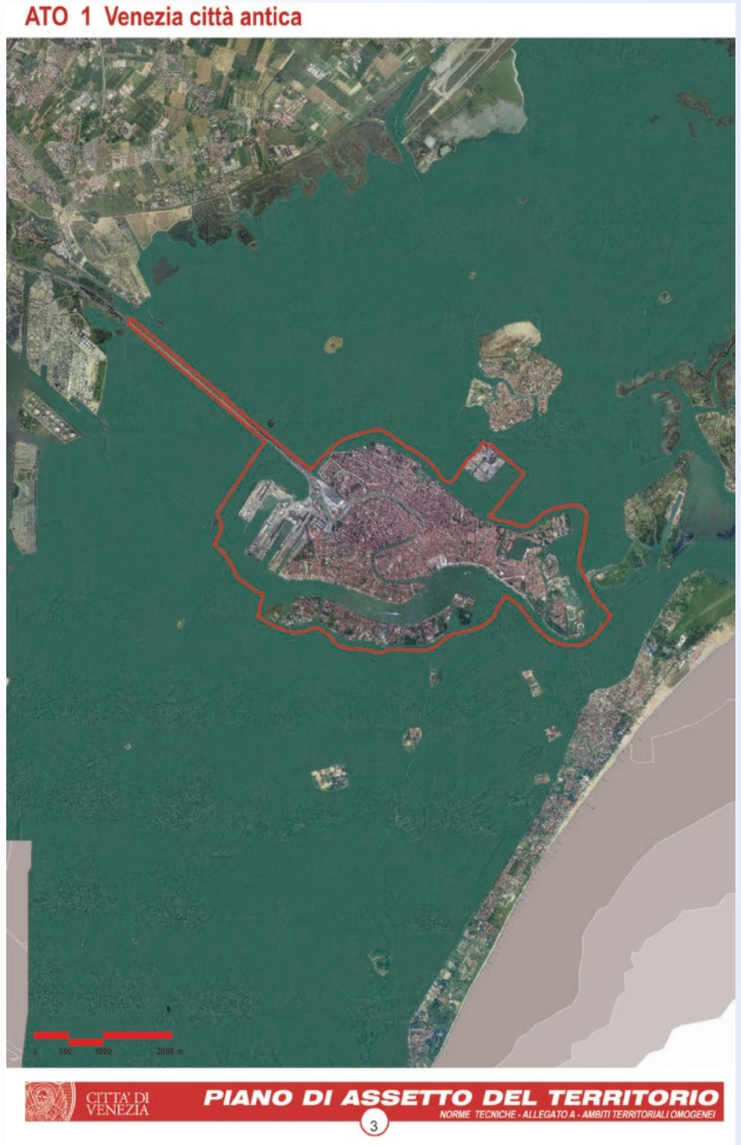

Il perimetro di applicazione è individuato:

- nell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 "Venezia Città Antica" allegato al Piano di Assetto del Territorio;

- in tutte le "isole minori della laguna" del Comune di Venezia: Lido di Venezia - Malamocco - Alberoni - Pellestrina - Cà Roman - Murano - Burano - Torcello - Mazzorbo - Mazzorbetto - San Francesco del Deserto - Sant'Erasmo - Vignole - Certosa - Sant'Andrea - San Servolo - San Lazzaro degli Armeni - San Clemente - La Grazia - Sacca Sessola - Poveglia - Lazzaretto Vecchio - Lazzaretto Nuovo - Madonna del Monte - San Ariano - San Giacomo in Paludo - Fisolo - San Giorgio in Alga - Sant'Angelo della Polvere - Santo Spirito - San Secondo - La Cura - Santa Cristina - Motta San Lorenzo - Motta dei Cunicci - Crevan - Monte dell'Oro - San Felice delle Saline - Ottagono Malamocco - Ottagono Alberoni - Ottagono San Pietro - Ottagono di Cà Roman

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Vettori (art. 2)

Per vettore si intende qualunque soggetto, sia pubblico che privato, **che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera;
- vettori ferroviari;
- trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;
- trasporto pubblico non di linea (es.: pullman, noleggio con conducente, taxi, granturismo);
- vettori aerei che atterrino presso l'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Esclusioni (art. 4)

A norma di legge, sono esclusi:

- **residenti** nel Comune di Venezia;
- **lavoratori, anche pendolari** (dipendenti, imprenditori, autonomi ed equiparati) che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
- **studenti, anche pendolari**, delle scuole e istituti che abbiano sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
- soggetti e componenti dei nuclei familiari dei **soggetti che risultino aver pagato l'IMU** nel Comune di Venezia.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Esenzioni (art. 5)

Una serie di esenzioni, tra cui:

- soggiornanti in strutture del Comune di Venezia che pagano la «tassa di soggiorno»;
- residenti nella Città Metropolitana;
- residenti in Regione Veneto;
- possessori della carta Citypass Venezia Unica abilitata alla navigazione;
- bambini di età inferiore a 6 anni;
- soggetti affetti da disabilità grave e loro accompagnatori;
- degenti in strutture sanitarie o soggetti che pratichino terapie riabilitative, e loro assistenti o accompagnatori;
- soggetti che partecipano a competizioni sportive riconosciute dal CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva
- personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine;
- convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città Antica o nelle isole minori.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Status di escluso/esente

I soggetti esclusi e/o esenti dal pagamento del contributo per l'accesso **devono dimostrare la propria condizione**, permanente o temporanea:

- con apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria e/o da parte di terzi soggetti

- secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Misura del contributo (art. 6)

Dal **1 gennaio 2020**

la misura del contributo di acceso è fissata in **6,00 euro.**

Potranno essere individuati giorni nei quali applicare una diversa misura:

- bollino verde (minore afflusso): **3,00 euro**
- bollino rosso (criticità): **8,00 euro**
- **bollino nero** (eccezionale criticità): **10,00 euro**

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Misura del contributo

Possibili riduzioni per chi soggiorna presso strutture ricettive, site nel territorio della Città Metropolitana e della Regione Veneto, con esclusione di quelle adibite alle locazioni turistiche, attraverso apposite convenzioni da stipularsi tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive ed i Comuni interessati ove è sita la struttura ricettiva, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Comunale.

Istituzione di un «Osservatorio sul Contributo di accesso», formato dai rappresentanti dagli enti e delle categorie economiche e sociali maggiormente rappresentative del territorio

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Norma transitoria 2019 (art. 15)

In deroga alle previsioni del Regolamento:

- la misura del Contributo è fissata in 3,00 euro fino al 31 dicembre 2019

- il pagamento del Contributo di accesso effettuato unitamente all'acquisto di un **titolo di viaggio con durata superiore alle 24 ore** ha validità per l'intero periodo di validità del titolo stesso

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Obblighi del vettore (art. 10)

Il Contributo di accesso è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, da parte di qualsiasi vettore, e versato **entro il 15 del mese successivo** alla riscossione.

Fa eccezione **l'ipotesi di riscossione diretta da parte del Comune di Venezia**, prevista nei seguenti casi:

- per chi si imbarca o utilizza mezzi di trasporto pubblico non di linea presso i pontili o punti di imbarco situati nel Comune di **Cavallino - Treporti**, Comune di **Chioggia**, **Aeroporto Marco Polo** di Tessera;
- se il vettore non ha l'obbligo di emettere il titolo di viaggio.

Il Comune di Venezia, o soggetto terzo da esso delegato, potrà provvedere alla riscossione diretta del contributo di accesso **subordinatamente alla stipula di una convenzione** con il vettore interessato.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Controlli e sanzioni (art. 12)

- sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** per l'omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione;
- sanzione amministrativa del **30%** per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore;
- sanzione amministrativa **da 100 euro a 450 euro per chi non paghi il contributo d'accesso**, rilasci dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni o per ogni altra violazione del Regolamento;
- sanzione **ai sensi del codice penale** e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento.

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS

CITTA' DI VENEZIA

Entrata in vigore

Proposta di delibera da parte della Giunta

Commissioni Consiliari
VIII
VI
I

Delibera di Consiglio Comunale

Delibera di Giunta con modalità operative

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS